



*Città di Villorba*  
*Il Sindaco*

Prot. n.  
Villorba, 10 febbraio 2017

Al Sig. Presidente  
Giunta Regione Veneto  
Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901  
30123 Venezia  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al Sig. Presidente  
Provincia di Treviso  
Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso  
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al Sig. Presidente  
Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana  
Via Cal di Breda, 116 - Edificio n. 7 - 31100 Treviso  
comunitrevigiani@pec.it

Al Sig. Presidente  
Ordine degli Avvocati di Treviso  
Presso Palazzo di Giustizia  
Viale Verdi n. 18, 31100 Treviso  
segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

Al Sig. Presidente  
Ordine Professionale Dottori Commercialisti  
Via Roma, 20 - 31100 Treviso  
ordine.treviso@pec.commercialisti.it

Al Sig. Presidente  
II Sezione Civile  
Tribunale di Treviso  
Viale Verdi 18, 31100 - Treviso  
prot.tribunale.treviso@giustiziacert.it

OGGETTO: Istituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Villorba denominato "Equità e Giustizia" - Richiesta nominativi professionisti quali "Gestori della crisi"

Come a Voi è ben noto, la Legge 3/2012 prevede che i Comuni hanno la facoltà di istituire, al loro interno, un "Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento" (OCC), al quale i cittadini possono rivolgersi per cercare di trovare una soluzione alle loro difficoltà economiche. Il soggetto debitore, con l'ausilio di tale Organismo, può proporre ai creditori un Piano del consumatore, una Proposta di accordo o una Proposta di liquidazione del patrimonio. Il relativo procedimento prosegue successivamente con il controllo dell'Autorità Giudiziaria.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 14 novembre 2016 questo Comune ha istituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Villorba, denominato "Equità e Giustizia". Con successiva deliberazione consiliare n. 73 del 19 dicembre 2016 è stato altresì approvato il Regolamento dell'OCC comunale, che prevede la nomina di un "Referente" e dei soggetti "Gestori della crisi da Sovraindebitamento": spetta a quest'ultimi gestire le istanze provenienti dai soggetti indebitati.

Recita, in particolare, il Regolamento approvato dal Comune di Villorba:

"La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto 202/2014, secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della specificità dei casi proposti, della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore. Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre. Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014. Il gestore della crisi comunica, entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della neutralità ed imparzialità. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 4 del decreto 202/2014".

Ne consegue, dunque, che i predetti Gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e degli idonei titoli di studio tesi ad assicurare la titolarità dell'incarico; devono aver partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento specifici; devono aver svolto idonea pratica professionale nel settore del diritto fallimentare.

Nel dettaglio, devono godere dei seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

- b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento;
- c) svolgimento di un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, ovvero essere stati nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore;
- d) acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento. Per i professionisti appartenenti agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei notai non si applica l'obbligo di tirocinio semestrale di cui sopra e la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta a quaranta ore. Inoltre, gli ordinamenti professionali possono individuare dei casi specifici di esenzione, sia dalla frequenza di questi corsi, sia da quelli di aggiornamento biennale.

La distribuzione degli incarichi tra i gestori della crisi sarà effettuata secondo criteri di equità dall'Organismo di composizione della crisi. Il compenso dei gestori della crisi, secondo tabella ministeriale, sarà proporzionale al passivo e all'attivo liquidato.

In ragione della genesi interamente pubblica dell'Organismo di composizione della crisi, si chiede alle SS.LL. di voler partecipare alla prima designazione dei nominandi Gestori della crisi, comunicando i nominativi di una terna di professionisti in possesso dei succitati requisiti, al fine di dare corretta trasparenza al procedimento di scelta, nell'ambito del costituendo OCC. Tra i nominativi indicati in ciascuna terna, verrà selezionato un professionista. Il Comune di Villorba si riserva di nominare tre professionisti, così da poter disporre, complessivamente, di nove professionisti, i cui nominativi saranno indicati al competente Ministero quali Gestori della crisi designati, al fine della ratifica definitiva dell'incarico.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Sindaco

Avv. Marco Serena

